

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 152/A III Legislatura

"NORME IN MATERIA DI ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI
E/O DI INTERESSE LOCALE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 13/7/81.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA

Prot. N.

Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

Bari, li

197

OGGETTO: Schema di disegno di legge: "Norme in materia di archivi storici di Enti locali e/o di interesse locale".

RELAZIONE

Il testo del disegno di legge in esame, elaborato dal competente Assessorato alla Cultura, ha recepito le modifiche e le integrazioni suggerite da questo Ufficio Legislativo.

E' stato anche recepito il parere contrario espresso dal settore Personale, e condiviso da questo Ufficio, in merito alla istituzione di un apposito Ufficio per gli Archivi Storici, in quanto l'organizzazione degli Uffici regionali sarà disciplinata dall'apposita legge attualmente all'esame della competente Commissione consiliare.

Non sono pervenute osservazioni da parte di altri Assessorati.

- 8 LUG. 1981

Il Coordinatore
(Dr. Nicola Cardinale)



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE "Norme in materia di archivi storici di Enti locali e/o di interesse locale".

Lo Stato, attraverso le Sovrintendenze archivistiche, esercita la vigilanza sugli archivi degli Enti pubblici e sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori e/o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. (D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409).

La conservazione e la valorizzazione degli archivi non statali é lasciata agli enti e/o persone proprietarie, che devono però rispondere allo Stato del loro patrimonio documentario, sottostando ad alcuni vincoli ed addossandosi alcuni oneri (v. artt. 30 - 43 del citato D.P.R. n. 1409).

Tale normativa potrebbe considerarsi al momento vigente nella sua interezza se non fosse intaccata dal D.P.R. 14/1/1972, n. 3, art. 7 che trasferisce alla Regione

Om

REGIONE PUGLIA

insieme alle biblioteche, "gli archivi storici affidati agli Enti locali", di cui si sono servite molte regioni per legiferare in materia di archivi e di Enti locali.

Comunque si deve riconoscere che la situazione delle Regioni e le concezioni socio-politiche che sono a monte di tale creazione inducono oggi a rimeditare il problema degli archivi non statali. Come, con estrema chiarezza, è stata già da altri definito col conforto anche di documenti internazionali già adottati o in corso di adozioni, le potestà dei pubblici poteri in materia si raggruppano in due distinte specie: la potestà di tutela e quella di valorizzazione.

La prima consiste essenzialmente in limitazioni alla facoltà di disposizione della cosa, alla costituzione di funzioni

Gi

REGIONE PUGLIA

coattive pubbliche e particolari ordini di fare o non fare e simili. La seconda comprende le attività volte ad assicurare la fruizione della cosa: gestione dei luoghi di conservazione, svolgimento di attività di conoscenza e di studio (inventariatura, catalogazione, ecc.).

La prima riservata allo Stato, la seconda alle Regioni. Ed è in questa ottica che si muove la Regione Puglia con la legge concernente "Norme in materia di archivi storici di Enti locali e di interesse locale", il cui scopo è quello di valorizzare gli archivi di Enti pubblici o di interesse locale che essendo legati al territorio rivestono una grande rilevanza soprattutto per le Comunità locali.

Il potere di tutela dello Stato (che viene esercitato tramite le Sovrintendenze) rimane nella misura in cui è previsto dalle vigenti norme di legge.

Del resto lo sviluppo degli Archivi storici degli Enti locali o di interesse

REGIONE PUGLIA

locale non fa altro che assicurare le finalità previste dall'art. 8 dello statuto (la Regione disciplina l'attività delle istituzioni di Storia) ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato

(La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9 Costituzione) e delle vigenti sulla protezione delle cose di interesse storico e ad attuare quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 14/1/1972, n. 3 ("Sono trasferite alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali e/o di interesse locale, ivi comprese le

Del

REGIONE PUGLIA

biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti e gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati (art. 1).

La legge in questione favorende le istituzioni, la ristrutturazione, il funzionamento degli archivi storici di Enti locali (art. 7 e 8) trova le sue basi concrete sulla necessità di salvare il patrimonio documentario regionale che si trova per la maggior parte in complete state di abbandono ed aiuta, al contempo, gli Enti stessi ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 30 del D.P.R. 30/9/1963, n. 1409. Infatti in base a tale art. 30 gli Enti pubblici hanno, fra l'altro, l'obbligo di:

- a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi;
- b) istituire separate sezioni d'archivio (archivio storico) per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario;
- c) consentire agli studiosi la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi.

Inoltre la legge in questione si prefigge lo sviluppo dell'attività scientifica,

Devi

REGIONE PUGLIA

tecnica e di divulgazione, in materia storica-^{archivistica} ~~archivistica~~, realizzate in pubblicazioni, corsi culturali e borse di studio.

Per particolari attività di indagine e di ricerca scientifica l'Ente Regione si può avvalere della collaborazione delle Università della Regione, degli Enti locali, degli Enti pubblici specializzati ed in particolare con la Sovrintendenza archivistica per la Puglia e con gli Archivi di Stato delle cinque provincie della Regione.

~~Per~~ Il coordinamento, la consulenza, l'assistenza, lo studio dei suddetti interventi viene ^{SONO ASSICURATI} ~~istituito, nell'ambito dell'assessorato alla Cultura, l'Ufficio regionale~~ ^{CHE, AVVALENDOSI DEL} ~~competente~~ ^{ARCHIVI OFFICIO} ~~per gli~~ ^{storici} che si occupa anche della formazione degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale, della formazione di uno schedario archivistico regionale, dell'acquisto di documenti di interesse pugliese e di opere a stampa di carattere archivistico e storico, dell'organizzazione di mostre di materiale storico nell'ambito degli archi

Armat

REGIONE PUGLIA

vi, dell'incentivazione delle attività delle istituzioni culturali operanti nella Regione, ~~della promozione di iniziative atte a conoscere e valorizzare l'apporto culturale determinato dall'emigrazione da e per la Puglia.~~

E' compito dell'^{STESSO ASSESSORATO} Ufficio regionale per gli Archivi Storici istituire ed incrementare una Microfilmoteca regionale pugliese ed un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica. La prima dovrà provvedere di microfilmare e conservare tutti i materiali di carattere pugliese fuori della Regione e di attuare quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968 n.15 e dal D.P.C.M. 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoreproduzione sostitutiva dei documenti di archivi e di altri atti della pubblica amministrazione.

Il secondo si occuperà, a titolo gratuito, del restauro del materiale documentario e di lavori di cartotecnica a favore degli Enti locali e dei possessori di archivi

Donato

REGIONE PUGLIA

storici di interesse locale.

Gli Enti interessati dovranno indirizzare le domande di contributi corredati dalla necessaria documentazione tecnica all'Assessorato alla Cultura - ~~Ufficio regionale per gli Archivi storici~~ (art. 9).

Gli Enti per ricevere i contributi devono assicurare la libera consultabilità dei loro archivi storici, l'adeguamento dei loro servizi standards tecnici prescritti dall'Assessorato alla Cultura e dalla Sovrintendenza archivistica e la loro partecipazione alle schedarie uniche regionali. (art. 10).

Inoltre devono depositare copia dei loro inventari presso la Biblioteca dell'Ente di appartenenza presso la Biblioteca del capoluogo di provincia e presso l'Assessorato alla Cultura - ~~Ufficio regionale per gli Archivi storici~~ (art. 8), oltre a quelle disposte dall'art. 30 del D.P.R. 30/9 1963, n. 1409 (art. 6).

Perle

REGIONE PUGLIA

Ogni anno l'Assessorato alla Cultura ~~tra~~
~~mite l'Ufficio regionale per gli Archivi~~
storici provvede alla determinazione dei
contributi previsti dall'art. ~~8~~ tenendo pre
sente le reali esigenze e le domande dei
singoli Enti.

I privati proprietari, possessori e de-
tentori, a qualsiasi titolo, di archivi
storici dichiarati a norma dell'art. 36
del D.P.R. 30/9/1963, n. 1409, di "note-
vole interesse storico" da parte della
Sovrintendenza archivistica per la Pu-
glia per poter beneficiare dei contribu-
ti di cui agli artt. ~~6~~ e ~~8~~ del presente
disegno di legge, devono chiedere il ri

conoscimento di "interesse locale", CON LE MODALITÀ
PREVISTE DALL'APPOSITA LEGGE REGIONALE.

~~Tale locuzione, comunque, non deve esse~~
~~re interpretata restrittivamente, ma~~
~~neppure essere confusa con quella di~~
~~"interesse esclusivamente locale", rife~~
~~ribile alle funzioni in materia degli~~
~~Enti locali minori (di cui all'art. 118~~

Genet

REGIONE PUGLIA

- ~~a) - relazione sulla situazione e consistenza delle strutture disponibili;~~
- ~~b) - relazione sulla consistenza del patrimonio documentario;~~
- ~~c) - dichiarazione che garantisce l'apertura al pubblico.~~

~~La dichiarazione di "interesse locale" avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta (art. 10).~~

Per il conseguimento delle finalità del presente disegno di legge al cap. 13310 del Bilancio 1981 viene iscritto lo stanziamento di L. 500.000.000 da trarre dal fondo globale disponibile.

Per gli anni successivi si provvederà ad apposite stanziamenti in bilanci (art. 13).

Dest.

REGIONE PUGLIA

ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE

Archivi pubblici di Enti territoriali

A: comunali 262
provinciali 5
regionale 1

Archivi pubblici di Enti non territoriali

Sanità { Ospedali 87
{ Mutue ed Enti previdenziali 60

Agricoltura { Consorzi di bonifica (di natura pubblica privata) 14
{ Enti regionali di sviluppo agricolo per la Puglia 5 sedi

Enti di Assistenza e Beneficenza (ca 200)
Enti per il turismo 5 Aziende Autonome 15
Istituti autonomi Case Popolari 5
Aziende municipali 30
Istituti di credito 5 - le Casse di Risparmio
Enti Fiera 3
Consorzi Industriali 5

ARCHIVI ECCLESIASTICI

A -diocesani 30
-capitolari 35
-parrocchiali 590 ca
-di ordini religiosi 50 ca
-di confraternit 100 ca

ARCHIVI PRIVATI

A. privati 40 ca
A. delle Aziende Industriali 30 ca

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"NORME IN MATERIA DI ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI
E/O DI INTERESSE LOCALE".

REGIONE PUGLIA

Art. 1

La Regione Puglia esercita tutte le funzioni amministrative, in materia di archivi storici degli Enti Locali e/o di interesse locale ai sensi del D.P.R. 14.1.1962 N° 3 e D.P.R. N° 616 del 24.7.77.

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Gli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale sono istituti culturali al servizio dei cittadini. Essi sono aperti a tutti e il servizio di consultazione è gratuito, con il rispetto delle norme fissate dalla legge N° 1409/1963.



REGIONE PUGLIA

Art. 3

Gli Enti Locali provvedono alla custodia, all'ordinamento ed all'inventariazione dei documenti dei propri archivi ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza, e del loro pubblico uso.



REGIONE PUGLIA

Art. 4

I regolamenti organici degli Enti Locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto agli archivi storici. Per l'ammissione ai concorsi per archivisti addetti agli archivi storici dovrà essere richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore ed il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso la scuola degli Archivi di Stato e nelle Università o Istituti equiparati.

Per il personale addetto agli archivi storici dovrà essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento professionale promossi, finanziati, riconosciuti o indicati dalla Regione.



REGIONE PUGLIA

Art. 5

Per l'Istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento degli archivi storici, gli Enti locali possono unirsi in consorzi a norma del D.P.R. 30.9.1963, n. 1409 tenendo conto della suddivisione del territorio negli ambiti territoriali (L.R. n. 29/1980), e di eventuali consorzi costituiti per la istituzione e funzionamento di biblioteche e di musei ai sensi delle leggi regionali n. 22/79 e n. 21/79. La gestione del Consorzio é affidata ad una apposita Commissione disciplinata dallo statuto del Consorzio.

REGIONE PUGLIA

Art. 6

Gli Archivi storici degli Enti locali possono trovare collocazione nei locali della biblioteca dell'Ente, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione ed assicurarne la conservazione.

Presso la biblioteca dell'Ente locale sono comunque depositati gli inventari dell'archivio storico dell'Ente, mentre nelle biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di ciascuna Provincia.

Presso il competente ufficio dell'Assessorato, sono depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale.

REGIONE PUGLIA

Art. 7

L'Assessorato alla Cultura, ~~questo~~ prendendosi dell'apposito Ufficio, svolge le funzioni di coordinamento, di consulenza, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico-scientifica, in collaborazione con gli organi dello Stato, in ordine a:

- a) - istituzione e funzionamento degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale;
- b) - impostazione dei programmi di riordinamento e di inventariazione degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale;
- c) - formazione di uno schedario archivistico regionale;
- d) - istituzione ed incremento di una microfilmatura regionale pugliese anche per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e decreto P.C.M. 11.9.1974;
- e) - realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio documentario pugliese nell'ambito nazionale ed internazionale;
- f) - formazione e funzionamento di un laboratorio regionale di restauro e cartotecnica quale servizio gratuito a favore degli Enti locali e dei possessori di archivi storici di interesse locale;
- g) - acquisto di documenti di interesse pugliese di opere a stampa di carattere archivistico e storico;
- h) - organizzazione di mostre di materiale storico nell'ambito degli archivi;
- i) - formazione e aggiornamento del personale degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale;


REGIONE PUGLIA

Art. 8

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare, redige un piano pluriennale di intervento al fine di assicurare il funzionamento degli archivi storici di enti locali e/o di interesse locale e l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 7.

Nella redazione del piano verrà assunto quale criterio di priorità la funzionalità dell'archivio, per cui il piano stesso va redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione, quindi acquisto di attrezzature, catalogazione e sistemazione del materiale storico.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per le particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, con Enti pubblici specializzati ed in particolare con l'Amministrazione archivistica statale.



REGIONE PUGLIA

Art. 9

Le domande di contributo, di cui al precedente art. 8 devono essere presentate da parte degli interessati all'Assessorato alla Cultura entro il 30 Marzo di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) un piano organico delle iniziative che si intendono adottare;
- b) la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere all'esecuzione di lavori e/o all'acquisizione di beni e si richiede il contributo regionale;
- c) l'inventario del materiale di archivio;
- d) una relazione dettagliata sulla rilevanza dell'archivio, i locali destinati ad accoglierlo ed il personale disponibile o occorrente;
- e) il piano finanziario nel quale si innesta il contributo regionale;
- f) il rendiconto di contributi precedentemente riscossi;
- g) la documentazione comprovante quanto previsto ~~dal 2° comma~~ dell'art. 11 della presente legge.

REGIONE PUGLIA

ART. 10

I beneficiari dei contributi, dovranno assicurare l'uso pubblico dei loro archivi, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti organi regionali e statali e la loro partecipazione, allo schedario unico regionale, di cui al precedente art.7 lett. C).

REGIONE PUGLIA

Art. 11

I privati proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di archivi storici dichiarati, a norma dell'art. 36 del D.P.R. 30.9.63, n. 1409, di "notevole interesse storico" dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale".

La dichiarazione di "interesse locale" deve essere richiesta dall'interessato e concessa dalla Regione con le modalità previste dall'apposita legge regionale.

REGIONE PUGLIA

Art. 12

La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consultiva permanente, provvede nei limiti dello stanziamento disponibile alla determinazione dei contributi, previsti dal piano pluriennale di cui all'Art. 8, con apposito piano esecutivo annuale.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per quanto riguarda, in particolare _____, i contributi per opere edilizie, in ciascun piano esecutivo possono essere previsti contributi da destinarsi esclusivamente ad opere di cui, all'atto dell'approvazione del piano medesimo, sia documentata l'esistenza di un progetto esecutivo regolarmente approvato, nonché dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Sulla base dei piani esecutivi annuali, efficaci a norma di legge, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore competente se delegato, provvede con proprio decreto, all'erogazione del 70% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione attestante il completamento dell'iniziativa ammessa al contributo.

REGIONE PUGLIA

Art. 13

Per il conseguimento delle finalità della presente legge al Cap. 13110 del Bilancio finanziario 1981 viene iscritto lo stanziamento di L. 500.000.000 sia per quanto attiene la competenza, sia per quanto attiene la cassa e si provvede mediante la seguente variazione al Bilancio:

Parte 2^a Spesa


Variazione in aumento

Cap. 13110 "Spese per gli Archivi Storici (art. 47 D.P.R. 616/77)"	500.000.000	500.000.000
--	-------------	-------------

Variazione in diminuzione

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	500.000.000	500.000.000
---	-------------	-------------

Per gli anni successivi si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio.



REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 14

NORMA TRANSITORIA

Nella prima applicazione della presente legge,
le istanze vanno prodotte entro 30 gg. dalla
data di entrata in vigore della stessa legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione alla Commissione Consiliare permanente n. _____